

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta 2020 per ricerca e innovazione – I° parte

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Gli **investimenti in ricerca e sviluppo effettuati a partire dal periodo di imposta 2020** godono di un credito di imposta completamente rivisto, rispetto agli investimenti dello scorso anno, nelle **modalità di calcolo**, nella **misura dell'agevolazione** e nell'**utilizzo**.

Sono considerate **attività di ricerca e sviluppo**, ammissibili al credito d'imposta 2020, le **attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico**, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (**2014/C 198/01**) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico (da pubblicare entro fine febbraio) detterà i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel **Manuale di Frascati e di Oslo** dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

Sono inoltre agevolate le **attività di innovazione tecnologica**, diverse dalle precedenti, finalizzate alla **realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, invece, le **attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti** e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente, nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Sono premiati con lo stesso meccanismo anche gli investimenti in **transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**, che saranno definite con il citato decreto di prossima pubblicazione.

Sono considerate **attività innovative ammissibili** al credito d'imposta le attività di **design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e

realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Il **credito di imposta** rivisto dalla legge di bilancio 2020 ([articolo 1, comma 200, L. 160/2019](#)) è riconosciuto in **misura pari al**:

- **12%** della base di calcolo **per attività di ricerca e sviluppo**, nel **limite massimo di 3 milioni di euro**;
- **6%** della base di calcolo **per attività di innovazione tecnologica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (10% se l'attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
- **6%** della base di calcolo **per attività di design e ideazione estetica**, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

L'agevolazione è considerata al **netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, va ragguagliata ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è **cumulabile con altre misure** aventi ad oggetto i medesimi costi, tenendo conto **del limite del costo sostenuto**. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile Irap; non rientra nei limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e di cui all'articolo 34 L. 388/2000 (limite annuale solare di 700.000 euro dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).

Il credito non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all'interno del consolidato fiscale; è utilizzabile **esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo**, a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli **obblighi di certificazione**.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella **sezione A**; in questo caso le spese sostenute per la revisione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo **non superiore a 5.000 euro**.

È richiesta la **redazione e conservazione di una relazione tecnica** predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, che andrà controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa secondo il D.P.R. 445/2000; la stessa deve illustrare le **finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte** in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Per le attività ammissibili **commissionate a soggetti terzi**, la relazione

deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Le imprese beneficiarie **dovranno comunicare al Ministero dello sviluppo economico** (esclusivamente a titolo informativo) **le informazioni relative alle agevolazioni**, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

A differenza del passato la **base di calcolo è considerata sull'intero ammontare** delle spese sostenute nell'anno e non come valore incrementale rispetto alla media degli investimenti degli anni 2012-2013 e 2014 (come richiedeva la precedente agevolazione, di cui all'[articolo 3, D.L. 145/2013](#)).

Ai fini della **determinazione della base di calcolo** del credito d'imposta sono considerate ammissibili nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità le **spese relative al personale, all'utilizzo di beni materiali e software**, contratti di **ricerca extra-muros**, utilizzo di privative industriali, **consulenze e spese per materiali e forniture**. Tali spese verranno analizzate in un secondo articolo.

Seminario di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO: INQUADRAMENTO TEORICO E SUGGERIMENTI PRATICI PER LA SUA REDAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >